

**Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico” della linea d’Investimento 4.1, Missione 2,
Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

PNRR M2C4-I4.1-A1-36

**Riassetto e risanamento funzionale del canale Adduttore principale alimentato dai laghi del medio
Flumendosa, risanamento funzionale dei ponti canale e di un tratto di canale in trincea e manutenzione
straordinaria delle opere civili, automazione degli organi idraulici delle opere di presa irrigua.
Appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori.**

**SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA PER IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO	4
4.	CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO	5
5.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	5
6.	MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI ESPLETAMENTO	6
7.	RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO	7
8.	SUBAPPALTO	7
9.	GARANZIE	8
10.	SICUREZZA.....	8
11.	RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH E DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E CONDIZIONALITA' DEL PNRR	8
12.	OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA	8
13.	SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	9
14.	PENALI	9
15.	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO	9
16.	PAGAMENTI	10
17.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	10
18.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
19.	RECESSO.....	11
20.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	11
21.	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
22.	CODICE DI COMPORTAMENTO	12
23.	PATTO DI INTEGRITÀ	12
24.	PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	12
25.	DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ	12
26.	CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE	12
27.	ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE	13

1. PREMESSA

Con decreto ministeriale n. 517, del 16 dicembre 2021, è stato disposto, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente C4 Misura 4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" il finanziamento di interventi finalizzati in particolare, ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane, la sicurezza e la resilienza delle reti, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e la capacità di trasporto della risorsa.

Tra i suddetti interventi rientra l'intervento denominato "PNRR M2C4-I4.1-A1-36 – Riassetto e risanamento funzionale del canale Adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa, risanamento funzionale dei ponti canale e di un tratto di canale in trincea e manutenzione straordinaria delle opere civili, automazione degli organi idraulici delle opere di presa irrigua", finanziato per un importo pari ad € 10.000.000 (CUP: I97H21004500005).

Ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento, ha stabilito di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva (con omissione della progettazione definitiva) e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica-economica, avvalendosi del disposto articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, nella parte in cui *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016"* ammette *"l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata"*.

La progettazione si articola nei seguenti livelli:

- 1) progettazione di fattibilità tecnico ed economica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidata al Gruppo di Lavoro Enas composto dall'ing. Fabia Diana (progettista e CSP), dalla dott.ssa Maria Rita Lai (progettista) e dai collaboratori tecnici geom. Bruno Caredda, per. ind. Salvatore Melis, geom. Mauro Serra e geom. Luigi Usala, il cui progetto è stato approvato dal RUP, ing. Anna Mossa con atto prot. ENAS n. 3851 del 14.03.2023;
- 2) progettazione definitiva - esecutiva, affidata allo studio professionale indicato dall'impresa aggiudicataria SER.LU COSTRUZIONI S.r.l. e specificatamente Ai Engineering S.r.l..

Con DDSPC n. 1110 del 11.08.2023 è stato formalizzato il gruppo di lavoro per la fase esecutiva dell'intervento, individuando i dipendenti ENAS che costituiranno l'Ufficio di Direzione Lavori, il quale deve sarà integrato con la figura professionale del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Con nota prot. n. 462 del 11.01.2024 l'Ente ha attivato una procedura ricognitiva per l'acquisizione, entro il giorno 16.01.2024, di eventuali manifestazioni d'interesse di dipendenti di ruolo dell'ENAS, dell'Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie (art. 47, L.R. n.31/1998 e art. 24 D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all'individuazione di professionista abilitato a cui affidare l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento.

Scaduti i termini assegnati, non è pervenuta all'Ente alcuna manifestazione d'interesse da parte di dipendenti di ruolo dell'ENAS, dell'Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie ad assumere l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

Sussistano pertanto le condizioni per procedere mediante affidamento del servizio professionale ad operatore economico esterno all'Ente per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento.

2. DEFINIZIONI

Il presente Disciplinare d'incarico professionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e il soggetto esecutore dell'incarico professionale, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Disciplinare d'incarico si intende:

- per "Nuovo Codice": il D.Lgs. n. 36/2023;
- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 il quale, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è applicabile al contratto per l'esecuzione dell'intervento;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Linee guida D.L.": il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Responsabile dei Lavori": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "DL": il Direttore dei Lavori di cui all'art. 101, comma 3, del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico esterno all'ENAS a cui viene affidato l'incarico professionale;

- per “Appaltatore”: l’operatore economico a cui viene affidata l’esecuzione dei lavori ai quali si riferisce l’incarico professionale;
- per “DEC”: il Direttore per l’Esecuzione del Contratto con l’Affidatario per conto dell’ENAS;
- per “Disciplinare”: il presente disciplinare d’incarico professionale.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’incarico professionale conferito dall’ENAS all’Affidatario consiste nell’effettuazione del servizio tecnico di ingegneria: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008);

La documentazione di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è costituita dal progetto definitivo-esecutivo dell’intervento redatto dall’appaltatore e messo a disposizione dell’operatore economico all’indirizzo https://drive.google.com/drive/folders/1iHaH7CQs7qTBA_YvPX_lwc6Mb_JjiiU7?usp=sharing.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- il D.lgs. n. 36/2023, testo vigente;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- il DPR n. 207/2010, per quanto applicabile;
- il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
- il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- la L.R. 13.03.2018 n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
- il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”, per quanto applicabile;
- il Regolamento (UE) 2020/852;
- il Regolamento UE 241/2021;
- la Legge n. 228 del 23 dicembre 2021 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310).
- la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, emanata dal MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Unità di Missione NG EU “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”;
- il DPCM 7 dicembre 2021, “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- il Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;
- il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modifiche in Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modifiche, in Legge L. 29 giugno 2022, n. 79;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- il Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2013 recante «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - Revisione 2013», che aggiorna il citato PAN GPP, per quanto applicabile;
- il presente Disciplinare ed i relativi allegati;

x) le polizze assicurative e di garanzia.

4. CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

I lavori di realizzazione dell'intervento ricadono nella categoria di opere, con riferimento al D.M. 17.06.2016 per l'importo desunto dal quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE		Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
IDRAULICA	D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	7.775.939,14

L'importo stimato del servizio compreso il contributo previdenziale al 4% ed al netto dell'IVA di legge ammonta ad € 52.217,63 (diconsi Euro cinquantaduemiladuecentodiciassette/63), oltre IVA di legge, suddiviso come segue:

FASI PRESTAZIONALI	Compenso [€]	Spese e oneri accessori [€]	Totale [€]
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	41.575,99	8.633,27	50.209,26
Contributo previdenziale (4%)	1.663,04	345,33	2.008,37
TOTALE	43.239,03	8.978,60	52.217,63

Il calcolo dettagliato dell'importo stimato del servizio è illustrato nell'All. 2 - *Determinazione dei corrispettivi*.

L'importo definitivo del contratto verrà fissato all'aggiudicazione dell'affidamento, sommando all'importo dei compensi così come sopra determinati, l'importo delle spese e oneri accessori indicato nella proposta di preventivo economico avanzata dall'Affidatario, in ossequio a quanto disposto dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 (c.d. disciplina dell'equo compenso) e secondo l'interpretazione di cui al documento *"La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023"* redatto nel luglio 2023 dal Centro Studi del CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri nonché a quanto prospettato nella delibera ANAC n. 343/2023.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi a corpo e pertanto è fisso, vincolante e onnicomprensivo di tutte le attività professionali ed accessorie affidate, anche non espressamente previste dal presente disciplinare ma comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni affidate, per cui restano a carico dell'Affidatario anche:

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, le riunioni, i rilievi, le misure e le indagini, i collaudi e le prove in cantiere e/o in stabilimento ove necessarie, le procedure autorizzative ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS per l'esecuzione dei lavori nonché per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

Il servizio decorre dalla data dell'attivazione disposta dal DEC, ed avrà durata sino all'approvazione da parte dell'ENAS del certificato di collaudo dei lavori realizzati, anche tacito.

La durata presunta del contratto per l'esecuzione del servizio è stimata in 24 mesi.

Il tempo contrattuale previsto per i lavori è pari a 700 giorni, oltre i termini per il rilascio del certificato di collaudo.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali di cui al presente Disciplinare, alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nelle Linee guida D.L., nella L.R. n.8/2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

Poiché l'intervento rientra tra quelli inseriti nel PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'attività dell'Affidatario dovrà comprendere quanto di competenza ai fini del rispetto di tutte le normative, regolamenti e circolari che si applicano agli interventi del PNRR, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico.

In particolare, tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del presente Disciplinare dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, per quanto pertinenti ed applicabili, relativamente al principio DNSH, nonché ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Inoltre l'Affidatario dovrà garantire la massima collaborazione affinché vengano rispettate le stringenti scadenze attuative imposte dal PNRR (emissione del certificato di ultimazione dei lavori entro il 31.03.2026).

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, i verbali di riunione e di visita, i verbali di sospensione, gli ordini di servizio, le relazioni e quant'altro prodotto dall'Affidatario nell'ambito del contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Affidatario in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Il servizio deve essere svolto da professionista iscritto in apposito albo/ordine, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione dell'abilitazione professionale - ex D.Lgs. n. 81/08 in corso di validità - ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

6. MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI ESPLETAMENTO

Il ruolo di RUP è rivestito da un funzionario dell'ENAS appositamente nominato.

Il ruolo di DEC sarà rivestito dallo stesso RUP che costituirà il riferimento dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'ENAS.

Il ruolo del DL sarà rivestito da un funzionario dell'ENAS appositamente nominato.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli uffici dell'ENAS.

L'Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP/DEC, nonché con i loro eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo della attività, nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare e controllare le attività dell'Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, l'Affidatario svolgerà l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in autonomia e con le modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto, compatibilmente con le specifiche relative all'Ufficio di Direzione Lavori di seguito descritte. Resta quindi a completo carico dell'Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, ivi incluso l'adeguamento delle proprie dotazioni tecniche e strumentali a quelle di ENAS (se incompatibili), rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'ENAS in qualità di Committente.

Oltre a quanto sopra, in via meramente organizzativa e logistica, dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la sede dell'ENAS o in cantiere, in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte del DEC o del DL, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attività.

L'Affidatario:

- sarà tenuto a collaborare con gli altri soggetti del Servizio Progetti e Costruzioni ovvero di altri Servizi dell'ENAS, allo scopo indicati dal RUP all'Affidatario, comunque coinvolti con lo sviluppo della realizzazione delle opere e con le problematiche tecniche da risolversi nell'ambito del servizio in questione;
- dovrà segnalare e specificare tempestivamente al Responsabile dei lavori e al DL eventuali motivi di forza maggiore che ostacolino l'espletamento del servizio affidatogli, nonché ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

L'ENAS effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformità ai patti contrattuali.

Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario, i controlli e le verifiche effettuate dal RUP sull'operato dell'Affidatario non liberano in alcun modo l'Affidatario dai propri obblighi e responsabilità in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

L'ENAS metterà a disposizione dell'Affidatario quanto indispensabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, ed in particolare:

- 1) progettazione definitiva-esecutiva, redatta da professionisti esterni all'ENAS indicati dall'aggiudicatario dell'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato");
- 2) copia del contratto stipulato dall'Ente con l'affidatario dell'appalto relativo alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori dell'intervento in argomento, completo dei relativi allegati e atti aggiuntivi.

L'ENAS avrà facoltà di attivare d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto in ragione del grave danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla mancata immediata esecuzione del servizio stesso.

Lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione da parte dell'Affidatario dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nel TUS e in tutte le altre leggi e norme applicabili. Il coordinatore in esecuzione dovrà pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva:

- supportare il RUP nella predisposizione della notifica preliminare di cui all'art. 99 del TUS e delle sue eventuali integrazioni in corso d'opera;
- verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa esecutrice, assicurandone la coerenza con il PSC;
- supportare il RUP/Responsabile dei lavori nell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- adeguare il PSC e il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e verificare che le imprese esecutrici adeguino di conseguenza i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare la cooperazione, il coordinamento delle attività e la reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici, compresi i lavoratori autonomi;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del TUS e alle prescrizioni del PSC del TUS, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Fermo restando il rispetto dei criteri organizzativi dell'ufficio di direzione lavori definiti dal DL, e l'autonomia organizzativa del professionista incaricato per lo svolgimento del ruolo di coordinatore, salvo giustificati motivi, la frequenza delle visite in cantiere dovrà essere almeno pari a 1 volta alla settimana;

Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione deve redigere i verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in cantiere, fornendone tempestivamente copia al RUP.

Il presente Disciplinare è automaticamente integrato dalle previsioni della proposta metodologica presentata dall'Affidatario, in quanto essa costituisce obbligazione contrattuale specifica.

7. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderà nei confronti dell'Amministrazione per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione dell'incarico.

L'Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all'ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi eventuali collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall'Affidatario.

8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto si richiama l'art.119 del Nuovo Codice.

9. GARANZIE

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 117 del Nuovo Codice, l'Affidatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, che dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo i relativi schemi di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Nuovo Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma;
- di importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

È tuttavia facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva in casi debitamente motivati.

L'Affidatario dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa stipulata ai sensi di legge contro i rischi professionali con massimale non inferiore a € 1.000.000,00, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ENAS al risarcimento del maggior danno.

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, l'Affidatario dovrà far tempestivamente pervenire all'ENAS i rinnovi periodici della polizza in questione.

10. SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, della quale si allega la relativa scheda (*All. 3 – DVR: Scheda impiegato tecnico*).

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che il Professionista non introduca – negli anzidetti "luoghi di lavoro" ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – "specifici rischi", ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il RUP verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attività, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

11. RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH E DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E CONDIZIONALITA' DEL PNRR

L'Affidatario, in generale, dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH) all'ambiente, come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Tuttavia, si rileva che il Servizio oggetto d'affidamento non rientra fra le attività regolamentate dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n.33, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU.

12. OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA

Con riferimento all'art. 47, D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n.108/2021, l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 3bis.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo di legge sopra citato, l'affidatario dichiara di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove soggetto.

Ai sensi del comma 7, vista la natura del Servizio e la durata dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma 4, terzo periodo, non è richiesto all'appaltatore l'assunzione dell'obbligo di assicurare alcuna quota delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, né all'occupazione giovanile né all'occupazione femminile.

La mancata produzione delle relazioni di cui ai commi 3 e 3bis dell'art.47, D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n.108/2021, comporta l'applicazione delle penali di cui al punto 19 "Penali" del presente Disciplinare, nonché il divieto di partecipazione in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:

- le eventuali spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e l'imposta di registro in caso di registrazione;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

14. PENALI

Per ogni accertato inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dall'Affidatario, a seguito di contestazione definitiva notificata dal RUP, si applica la penale pecuniaria di euro 150,00, fatta salva la risoluzione in danno del contratto nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n.108/2021, richiamati al punto 12 "Obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa" del presente Disciplinare, comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- a) la mancata produzione della relazione prevista dal comma 3, ove soggetto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, comporta l'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale a decorrere dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi per un periodo di durata pari a 365 giorni o sino alla data della consegna della relazione in argomento, qualora questa avvenga prima dello scadere di detto termine. In caso del protrarsi dell'inadempienza, dal 366° giorno verrà applicata una penale giornaliera, per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre il 365°, pari allo 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di produzione della relazione prevista dal comma 3 entro i termini, ossia entro i sei mesi indicati dalla norma, qualora detta relazione risulti parziale ovvero incompleta rispetto ai contenuti indicati dallo stesso comma 3, sarà facoltà del RUP, qualora giudichi dette incompletezze non sostanziali, assegnare un termine, che non potrà avere durata superiore ai sessanta giorni, per la produzione della relazione opportunamente integrata e/o corretta. Qualora l'affidatario ottemperi positivamente nei termini assegnati, non si procederà all'applicazione della penale. In caso contrario, verrà applicata la penale a decorrere dal 1° giorno successivo ai primi sei mesi dalla data di stipula del contratto secondo le modalità più sopra rappresentate.
- b) la mancata produzione della relazione prevista dal comma 3 bis, ove soggetto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, comporta l'applicazione della penale giornaliera, pari all' 0,6 % dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate fino a un massimo complessivo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di detto ammontare complessivo costituisce causa di risoluzione in danno del contratto.

Il DEC o il DL riferiscono tempestivamente al RUP in merito agli inadempimenti da parte dell'Affidatario rispetto agli obblighi contrattuali relativi alle prestazioni prescritte dal presente Disciplinare o eventualmente previste dalle norme vigenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC o dal DL, il RUP contesta le fattispecie all'affidatario il quale può presentare memorie entro il termine perentorio fissato dal RUP. Constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE AL CONTRATTO

Si richiamano gli artt. 120 e 121 del Nuovo Codice, in quanto compatibili.

In caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 120:

- i nuovi corrispettivi saranno determinati ai sensi del D.M. 17.06.2016 e per quanto possibile in analogia allo schema di parcella allegato al presente disciplinare, e verranno ridotti, per la quota relativa alle spese forfetarie, mediante l'applicazione della medesima riduzione proposta dall'affidatario in sede di procedura di affidamento;
- verrà conseguentemente concordato tra l'ENAS e l'Affidatario l'aggiornamento dei termini di esecuzione delle prestazioni.

16. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, 3° periodo è esclusa dal presente contratto l'erogazione dell'anticipazione.

Il corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni tecniche affidate sarà pertanto corrisposto con le seguenti modalità:

- a seguito dell'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori (SAL) a favore dell'appaltatore dei lavori, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS ad emettere la fattura per il pagamento di un acconto del corrispettivo totale previsto dal contratto, in quota parte proporzionale al progressivo avanzamento percentuale dei lavori certificato dal SAL, decurtato della quota fissa del 10%;
- successivamente all'approvazione degli atti di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, l'Affidatario verrà autorizzato dall'ENAS a emettere la fattura per il pagamento del saldo del corrispettivo totale previsto.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____

IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a **Ente Acque della Sardegna – C.F. 00140940925** e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- il codice univoco ufficio: **PGY7QQ**
- il CUP: **I97H21004500005**
- Il CIG: _____
- l'indicazione: **Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR – Missione 2 Componente C4 Misura 4 Investimento 4.1 - A1-36**
- l'oggetto: **Riassetto e risanamento funzionale del canale Adduttore principale alimentato dai laghi del medio Flumendosa, risanamento funzionale dei ponti canale e di un tratto di canale in trincea e manutenzione straordinaria delle opere civili, automazione degli organi idraulici delle opere di presa irrigua - Servizio tecnico di ingegneria per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**
- il RUP: **Ing. Anna Mossa**
- gli estremi del contratto: rep. _____ data: _____
- il centro di costo del Servizio Progetti e Costruzioni: **000.000.01.16**

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Le fatture dovranno essere inoltre conformi alle prescrizioni vigenti in materia di "split payment" al momento dell'emissione delle stesse.

17. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario e l'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente comunicheranno all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Affidatario o il sub-appaltatore/sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario e l'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG in contratto.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 122 del Nuovo Codice, per quanto applicabili.

Il contratto può essere risolto dall'Ente di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Ente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- quando l'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- quando l'Affidatario modificasse la composizione del gruppo di lavoro indicato in offerta, senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Ente;
- quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dall'Ente;
- quando l'Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR, che di fatto compromettono la rendicontazione delle spese sostenute ed il conseguente ritorno delle somme assegnate all'Ente, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 oltre all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 14 può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed eventuale rivalsa danni.

L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento.

19. RECESSO

In materia di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 123 del Nuovo Codice, per quanto applicabili.

20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Nuovo Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del Nuovo Codice.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovrà conformare la sua condotta all'All. 5 - "*Codice di comportamento L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021*" nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023.

23. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegato al contratto (All. 4 - *Patto di Integrità*). Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

24. PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario rimarranno di proprietà dell'ENAS.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare il servizio svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

25. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Lo svolgimento del presente servizio è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario dichiara:

- di non partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;
- di impegnarsi a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica, per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

26. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Disciplinare e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 6 (modalità esecutiva delle prestazioni e termini di espletamento), art. 10 (sicurezza), art. 14 (penali), art. 15 (sospensione del servizio e modifiche al

contratto), art. 16 (pagamenti), art. 20 (risoluzione delle controversie), art. 22 (codice di comportamento), art. 23 (patto d'integrità).

ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE

All. 1 - Documentazione tecnica resa disponibile all'indirizzo

https://drive.google.com/drive/folders/1iHaH7CQs7qTBA_YvPX_lwc6Mb_JjiiU7?usp=sharing;

All. 2 - Determinazione dei corrispettivi;

All. 3 - DVR: Scheda impiegato tecnico;

All. 4 - Patto di Integrità;

All. 5 - Codice di comportamento L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021;

All. 6 - Informativa trattamento dei dati.